

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELEONORA MIRABELLI

Seduta del 03/03/2026

FATTO

Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 23.05.2025, riferisce di aver ritrovato un buono fruttifero postale emesso in data 27.12.2002 e che sul frontespizio del buono non è indicata la data di scadenza, ma solo la dicitura “a termine”; ha dunque provato a riscuotere il buono ma l’intermediario ha negato il rimborso a causa del decorso del termine di prescrizione. La ricorrente chiede a codesto Arbitro adito di *“intervenire per far riscattare il buono postale fruttifero ed i relativi interessi maturati, non essendo mai stata fatta richiesta di riscatto precedentemente per mancanza della data di scadenza”*.

L’intermediario eccepisce in via preliminare che l’ABF è incompetente *ratione temporis*, posto che la ricorrente lamenta vizi genetici di un contratto sottoscritto al di fuori del periodo di competenza ed è incompetente anche *ratione materiae*, poiché i buoni fruttiferi postali sono prodotti finanziari disciplinati

da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB. Nel merito, eccepisce che il buono in contestazione appartiene alla serie contraddistinta dalla sigla alfanumerica AA5, collocata nel periodo compreso fra il 21/09/2002 ed il 31/12/2002 e che il Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 12 settembre 2002 (G.U. n. 221 del 20/09/2002), istitutivo di tale tipologia di buoni, disponeva che i titoli appartenenti alla “serie AA5” fossero liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione; alla scadenza di detto periodo è riconosciuto all’avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto. Rileva inoltre che il buono in oggetto riporta la tipologia di appartenenza con la dicitura “a termine” apposta sia sul fronte che sul retro e non presenta errori di emissione in quanto collocato secondo le procedure previste per legge e che il diritto al rimborso si prescrive trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo; dunque, essendo il BFP sottoscritto in data 27/12/2002 ed avendo la durata massima di 7 anni, la scadenza era prevista per il 27/12/2009, mentre la prescrizione è maturata il 28/12/2019. La domanda del ricorrente è dunque da respingere in quanto il rimborso del BFP è stato richiesto solo dopo la decorrenza del termine prescrittivo decennale, poiché il primo reclamo è stato effettuato in data 25/02/2025.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato ad esaminare in via preliminare le eccezioni di incompetenza temporale e di incompetenza per materia, sollevate dall’intermediario. A questo riguardo, ci si limita a far presente che le stesse sono considerate infondate dal costante orientamento dell’Arbitro (*cfr. ex multis* già Coll. Coord. n. 5676/13 e, Coll. Coord. n. 6196/24).

Passando pertanto all’esame del merito della domanda, il Collegio è chiamato a valutare se sussista o meno il diritto al rimborso dei titoli a favore della ricorrente, stante l’eccezione di prescrizione sollevata dall’intermediario.

Con riguardo al titolo oggetto di ricorso, il Collegio osserva che:

- il buono è stato emesso il 27/12/2002;
- sul fronte e sul retro del titolo risulta stampata la dicitura «a termine»;
- sul fronte del titolo è stata apposta a penna la dicitura «Serie AA5»;
- dall’esame del titolo non si rinvencono né le condizioni di rimborso né il termine del periodo di fruttuosità ma, dallo “Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi Postali a termine”, prodotto in atti dall’intermediario, si evince che i BFP della serie AA5 hanno una durata massima di sette anni.

Il Collegio a questo riguardo osserva che l’art. 8 del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000 (applicabile anche alle serie dei titoli già emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore) ha esteso a dieci anni l’originario termine di prescrizione quinquennale, prevedendo che “*i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi*”.

Il Collegio di Coordinamento (decisione n. 8056/2019) si è pronunciato sull'individuazione del *dies a quo* del termine di prescrizione dei crediti risultante dall'interazione tra art. 8 del D.M. 19/12/2000 e l'art. 8 del D.M. 29/03/2001, istitutivo della relativa serie AA2 affermando che *“la lettera della norma che fissa il termine di scadenza dei titoli, non facendo alcun riferimento al giorno di emissione ovvero alla data di emissione, bensì esclusivamente all'anno di emissione, porta ad individuare siffatto termine alla scadenza dell'anno solare di emissione dei buoni”*.

Su tale questione il Collegio di Coordinamento, di recente, è tornato nuovamente ad esprimersi (v. decisione n. 6196 del 24 maggio 2024) e, in adesione all'orientamento espresso dalla Suprema Corte (v. Cass. Civ., Sez. I, sent. 7 luglio 2023, n. 19243) ha affermato il seguente principio di diritto: *“Alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l'art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo”*.

Con particolare riferimento al principio interpretativo precedentemente stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 8056/2019 (sopra richiamata), il Collegio di Coordinamento nella decisione del 2024 ha ritenuto quanto segue: *“La posizione del Collegio di Coordinamento è stata recentemente messa in discussione dalla decisione della Corte di Cassazione n. 19243 del 07/07/2023, resa a proposito dei buoni appartenenti alla serie AA1, per i quali il D.M. istitutivo (del 19 dicembre 2000) adotta una formulazione analoga a quella utilizzata per i titoli denominati AA2, fissando il tempo della liquidazione (e, quindi la loro scadenza) “al termine” del sesto “anno successivo” a quello di emissione (art. 8). La Corte, facendo leva sull'interpretazione letterale dell'art. 8 appena citato, ha rifiutato la lettura che fa coincidere il dies a quo con la fine dell'anno solare in cui cessa la fruttuosità dei buoni, per riferirlo, senza incertezze, alla data di scadenza del titolo. Oltre all'argomento letterale, viene valorizzata altresì la presumibile intenzione del legislatore (mens legis). La decisione citata fissa un principio di diritto applicabile alle serie emesse dopo l'entrata in vigore del D.M. 19/12/2000 e recanti l'espressione «al termine dell'anno successivo» (cfr. art. 18 DM 19/12/2000: “I buoni fruttiferi postali della serie “AA1” possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione”)*”

Alla luce di quanto affermato dalla citata pronuncia e tenuto conto che il buono appartenente alla serie “AA5” aveva un termine di scadenza massimo di sette anni, la data di prescrizione del buono oggetto di ricorso viene così determinata:

Data di sottoscrizione 27.12.2002

Data di scadenza 27.12.2009

Data di prescrizione 27.12.2019

È agli atti copia del reclamo presentato all'intermediario in data 25.02.2025, quindi ben oltre il compimento della data di prescrizione del titolo in oggetto.

Dalla documentazione in atti non risultano ulteriori (e tempestivi) atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.

Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio rileva pertanto che il diritto della parte ricorrente a riscuotere il buono in oggetto è prescritto e la relativa domanda non può dunque trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE